Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — Roma - Mercoledì, 5 dicembre 1928 - Anno VII — **Numero 283**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

3068. — LEGGE 13 novembre 1928, n. 2613.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra . Pag. 5894

3069. — LEGGE 22 novembre 1928, n. 2612.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 . . . . Pag. 5894

3070. — LEGGE 3 agosto 1928, n. 2611.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, stipulato a Sana il 2 settembre 1926 . . . . Pag. 5899

3071. — REGIO DECRETO-LEGGE 6 settembre 1928, n. 2624.
Norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio aereo e di osservazione aerea . . . . Pag. 5899

3072. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2627.
Assegnazione di un'indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale . . . . . Pag. 5902

3073. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2629.
Modificazione al R. decreto-legge 27 ottobre 1927, numero 2055, sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi . . . . Pag. 5903

3074. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1928, n. 2640.
Modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, sulla costituzione del patrimonio della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia. Pag. 5903

3075. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1928, n. 2639.
Provvedimenti finanziari a favore del porto di Genova. Pag. 5904

3076. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1928, n. 2635.
Proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti ed alcune variazioni transitorie nei ruoli del personale di magistratura e di concetto della Corte medesima . . . . Pag. 5905

3077. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1928, n. 2636.
Modifiche al R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo. Pag. 5905

3078. — RELAZIONE e R. DECRETO 5 dicembre 1928, n. 2637.
10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29 . . Pag. 5905

3079. — REGIO DECRETO 5 dicembre 1928, n. 2638.
Variazioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1928-29 . . . Pag. 5906

3080. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1928, n. 2626.
Determinazione delle quote di restituzione dell'imposta sul sale per i prodotti salati che si esportano all'estero. Pag. 5910

3081. — REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1928, n. 2628.
Costituzione di una Commissione di arte ed edilità presso il Ministero delle colonie . . . . . Pag. 5911

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti di fondi siti in territorio di Casalfiumanese . Pag. 5911

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1928.
Modificazione del testo delle disposizioni complementari della Convenzione internazionale per i trasporti sulle ferrovie (C.I.V.). Pag. 5912

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1928.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Belluno . . . . Pag. 5913

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1928.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista di Biella . . . . Pag. 5913

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5913

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 13 novembre 1928, numero 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. Pag. 5915

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5915
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 5915

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso a posti di primo segretario nel ruolo del gruppo A dell'Amministrazione civile. Pag. 5915
Ministero delle colonie: Concorso a posti di primo segretario coloniale nella carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale . . . . Pag. 5915

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **3068**.

LEGGE 13 novembre 1928, n. **2613**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIURIATI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3069**.

LEGGE 22 novembre 1928, n. **2612**.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926-27.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	26,618,052,277.20
delle quali furono riscosse	»	23,511,806,933.84
e rimasero da riscuotere	L.	3,106,245,343.36

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	24,592,531,004.75
delle quali furono pagate	»	14,953,760,852.08
e rimasero da pagare	L.	9,638,770,152.67

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	21,449,795,926.84
Spesa	»	21,014,058,161.33
Avanzo . . .	L.	435,737,765.51

Movimento di capitali.

Entrata	L.	5,168,198,493.36
Spesa	»	3,578,414,986.42
Differenza attiva . . .	L.	1,589,783,506.94

Partite di giro.

Entrata	L.	57,857 —
Spesa	»	57,857 —
		—

Riepilogo generale.

Entrata	L.	26,618,052,277.20
Spesa	»	24,592,531,004.75
Avanzo	L.	2,025,521,272.45

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1925-26 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	7,704,196,284.07
delle quali furono riscosse	»	2,907,080,313.24
e rimasero da riscuotere	L.	4,797,115,970.83

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	17,950,241,324.56
delle quali furono pagate	»	8,616,601,908.50
e rimasero da pagare	L.	9,333,639,416.06

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926-27.

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1926-27 (art. 1)	L.	3,106,245,343.36
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	4,797,115,970.83
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *r* del riassunto generale)	»	1,009,104,548.35
Residui attivi al 30 giugno 1927	L.	8,912,465,862.54

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1926-27 (art. 2)	L.	9,638,770,152.67
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	9,333,639,416.06
Residui passivi al 30 giugno 1927	L.	18,972,409,568.73

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 8.

Sono stabiliti nella somma di L. 178,215,884.84 i discarichi accordati, nell'esercizio 1925-26, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 9.

Sono convalidati i Regi decreti 29 luglio 1926, n. 2362; 20 agosto 1926, n. 1528; 3 settembre 1926, n. 1591; 16 settembre 1926, n. 1624; 7 ottobre 1926, n. 1707; 14 novembre 1926, n. 1937; 25 novembre 1926, n. 1991; 2 dicembre 1926, n. 2074; 12 dicembre 1926, n. 2099; 23 dicembre 1926, n. 2192; 26 dicembre 1926, n. 2212; 6 gennaio 1927, n. 23; 20 gennaio 1927, n. 50; 27 gennaio 1927, n. 72; 27 gennaio 1927, n. 87; 27 gennaio 1927, n. 90; 3 febbraio 1927, n. 91; 3 febbraio 1927, n. 92; 3 febbraio 1927, n. 93; 10 febbraio 1927, n. 144; 10 febbraio 1927, n. 145; 13 febbraio 1927, n. 143; 13 febbraio 1927, n. 180; 20 febbraio 1927, n. 219; 3 marzo 1927, n. 263; 17 marzo 1927, n. 352; 17 marzo 1927, n. 356; 27 marzo 1927, n. 437; 7 aprile 1927, n. 517; 7 aprile 1927, n. 518; 14 aprile 1927, n. 538; 14 aprile 1927, n. 587; 12 maggio 1927, n. 737; 12 maggio 1927, n. 738, e 23 ottobre 1927, n. 2085, che autorizzano prelevamenti dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 10.

E' accertato nella somma di L. 28,635,096,852.26 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1926-27, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27			L.	26,618,052,277.20
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1926	L.	18,233,706,895.14		
al 30 giugno 1927	»	17,950,241,324.56		
			»	283,465,570.58
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1927			»	28,635,096,852.26
			L.	55,536,614,700.04

Passività.

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1926			L.	30,749,291,606.64
Spese dell'esercizio finanziario 1926-27			»	24,592,531,004.75
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1926	L.	7,720,772,487.88		
al 30 giugno 1927	»	7,704,196,284.07		
			»	16,576,203.81
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale			»	178,215,884.84
			L.	55,536,614,700.04

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in	L.	106,971,899.88
delle quali furono riscosse	»	101,388,302.02
e rimasero da riscuotere	L.	5,583,597.86

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	105,805,204.14
delle quali furono pagate	»	25,757,864.33
e rimasero da pagare	L.	80,047,339.81

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in	L.	18,617,605.59
delle quali furono riscosse	»	4,357,119.34
e rimasero da riscuotere	L.	14,260,486.25

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in	L.	106,439,256.42
delle quali furono pagate	»	66,034,055.38
e rimasero da pagare	L.	40,405,201.04

Art. 15.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 11)	L.	5,583,597.86
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)	»	14,260,486.25
Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata)	»	23,770,54
Residui attivi al 30 giugno 1927	L.	19,867,854.65

Art. 16.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 12)	L.	80,047,339.81
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14)	»	40,405,201.04
Resti passivi al 30 giugno 1927	L.	120,452,540.85

Art. 17.

E' accertata nella somma di L. 14,529,002.02 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazion del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1926-27, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27			L.	106,971,899.88
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1926	L.	110,880,630.88		
al 30 giugno 1927	»	106,439,256.42		
			»	4,441,374.46
Differenza passiva al 30 giugno 1927			»	14,529,002.02
			L.	125,942,276.36

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1926			L.	18,872,642.95
Spese dell'esercizio finanziario 1926-27			»	105,805,204.14
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1926	L.	19,882,034.86		
al 30 giugno 1927	»	18,617,605.59		
			»	1,264,429.27
			L.	125,942,276.36

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in	L.	2,719,084.86
delle quali furono riscosse	»	2,385,533.71
e rimasero da riscuotere	L.	333,551.15

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	2,650,746.24
delle quali furono pagate	»	1,330,233.64
e rimasero da pagare	L.	1,320,512.60

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in	L.	930,183.81
della quali furono riscosse	»	879,585.51
e rimasero da riscuotere	L.	50,598.30

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in	L.	1,953,314.34
delle quali furono pagate	»	587,358.66
e rimasero da pagare	L.	1,365,955.68

Art. 22.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 18)	L.	333,551.15
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 20)	»	50,598.30
Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata)	L.	5,853.53
Resti attivi al 30 giugno 1927	L.	390,002.98

Art. 23.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 19)	L.	1,320,512.60
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 21)	»	1,365,955.68
Resti passivi al 30 giugno 1927	L.	2,686,468.28

Art. 24.

E' accertata nella somma di L. 31,991.75 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1926-27, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27			L.	2,719,084.86
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1926	L.	2,002,547.98		
al 30 giugno 1927	»	1,953,314.34		
			»	49,233.64
Differenza passiva al 30 giugno 1927			»	31,991.75
			L.	2,800,310.25

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1926	L.	147,548.94
Spese dell'esercizio finanziario 1926-27	»	2,650,746.24
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1926 . . . . L. 932,198.88		
al 30 giugno 1927 . . . . » 930,183.81	»	2,015.07
	L.	2,800,310.25

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI.

Art. 25.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni, allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1926-27.

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in	L.	41,272,761.18
delle quali furono riscosse	»	27,125,051.63
e rimasero da riscuotere	L.	14,147,709.55

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	42,681,004.07
delle quali furono pagate	»	19,713,560.69
e rimasero da pagare	L.	22,967,443.38

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in	L.	21,145,088.11
delle quali furono riscosse	»	21,116,321.84
e rimasero da riscuotere	L.	28,766.27

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 restano determinate in	L.	43,935,607.14
delle quali furono pagate	»	32,860,978.34
e rimasero da pagare	L.	11,074,628.80

Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 26)	L.	14,147,709.55
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 28)	»	28,766.27
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)	»	— —
Resti attivi al 30 giugno 1927	L.	14,176,475.82

Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 27)	L.	22,967,443.38
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 29)	»	11,074,628.80
Resti passivi al 30 giugno 1927	L.	34,042,072.18

Art. 32.

E' accertata nella somma di L. 20,216,059.66 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio finanziario 1926-27, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27	L.	41,272,761.18
Diminuzione nei residui passivi risultanti dall'esercizio 1925-26:		
Accertati:		
al 1° luglio 1926 . . . . L. 43,985,890.64		
al 30 giugno 1927 . . . . » 43,935,607.14	»	50,283.50
Differenza passiva al 30 giugno 1927	»	20,216,059.66
	L.	61,539,104.34

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1926	L.	18,420,600.27
Spese dell'esercizio finanziario 1926-27	»	42,681,004.07
Prelevamento dal conto corrente	»	437,500 —
	L.	61,539,104.34

FONDO PER L'EMIGRAZIONE.

Art. 33.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo delle spese del Ministero degli affari esteri, sono stabilite in	L.	23,767,261.30
delle quali furono riscosse	»	21,410,502.51
e rimasero da riscuotere	L.	2,356,758.79

Art. 34.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	23,463,607.34
delle quali furono pagate	»	18,472,704.73
e rimasero da pagare	L.	4,990,902.61

Art. 35.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 restano determinate in . . . . L. 3,334,485.64
delle quali furono riscosse . . . . . » 3,312,806.79

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 21,678.85

Art. 36.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 restano determinate in . . . . L. 9,788,686.67
delle quali furono pagate . . . . . » 3,453,020.39

e rimasero da pagare . . . . . . L. 6,335,666.28

Art. 37.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 33) . . . . . L. 2,356,758.79
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 35) . . . . » 21,678.85

Residui attivi al 30 giugno 1927 . . . L. 2,378,437.64

Art. 38.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art 34) . . . . . . L. 4,990,902.61
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 36) . . . . . » 6,335,666.28

Residui passivi al 30 giugno 1927 . . . L. 11,326,568.89

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE.

Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'Azienda del demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, sono stabilite in . . L. 41,106,876.68
delle quali furono riscosse . . . . . » 39,690,755.75

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1,416,120.93

Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 34,323,479.29
delle quali furono pagate . . . . . . » 26,928,724.77

e rimasero da pagare . . . . L. 7,394,754.52

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in . L. 4,092,957.42
delle quali furono riscosse . . . . . » 2,950,948.21

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1,142,009.21

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in . . L. 15,463,592.06
delle quali furono pagate . . . . . . » 8,840,529.06

e rimasero da pagare . . . . L. 6,623,063 —

Art. 43.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 39) . . . . . L. 1,416,120.93
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 41) . . . . » 1,142,009.21
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) . . . . » —

Resti attivi al 30 giugno 1927 . . . . L. 2,558,130.14

Art. 44.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 40) . . . . . . L. 7,394,754.52
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 42) . . . . . . » 6,623,063 —

Residui passivi al 30 giugno 1927 . . . L. 14,017,817.52

Art. 45.

E' accertata nella somma di L. 3,853,893.69 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda del demanio forestale, alla fine dell'esercizio 1926-27, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27 . L. 41,106,876.68
Aumenti nei residui attivi:
Accertati:
al 1° luglio 1926 . . . . L. 4,068,969.85
al 30 giugno 1927 . . . . » 4,092,957.42

» 23,987.57

Diminuzione nei residui passivi:
Accertati:
al 1° luglio 1926 . . . . L. 16,404,511.79
al 30 giugno 1927 . . . . » 15,463,592.06

» 940,919.73
Passività finanziaria al 30 giugno 1927 . . » 3,853,893.69

L. 45,925,677.67

Passività.

Passività finanziaria al 1° luglio 1926 . . L. 2,833,489.08
Spese dell'esercizio finanziario 1926-27 . . » 34,323,479.29
Prelevamenti effettuati nell'esercizio 1926-27 dal conto corrente di cui alla legge 22 giugno 1910, n. 277 . . . . » 8,768,709.30

L. 45,925,677.67

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3070.

LEGGE 3 agosto 1928, n. 2611.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, stipulato a Sana il 2 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, stipulato a Sana il 2 settembre 1926.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen.

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia

Sua Maestà l'Iman Jahia, Emir el Mumenin, Re dello Yemen,

desiderando di rendere più stretta e duratura l'amicizia tra i due Regni, e volendo facilitare e sviluppare le relazioni economiche tra i due Paesi;

Sua Maestà il Re d'Italia per mezzo del suo rappresentante, S. E. il cavaliere Jacopo Gasparini, Governatore dell'Eritrea, e

Sua Maestà il Re dello Yemen, l'Iman Jahia, Emir el Mumenin, hanno d'accordo convenuto quanto segue:

Art 1.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia riconosce la piena ed assoluta indipendenza dello Yemen e del suo Sovrano, Sua Maestà l'Iman Jahia.

Il Governo italiano non avrà ingerenza nel Regno di Sua Maestà il Re dello Yemen in qualsiasi modo che contrasti con quanto è detto nel primo capoverso del presente articolo.

Art. 2.

I due Governi si impegnano di facilitare gli scambi commerciali tra i rispettivi Paesi.

Art. 3.

Il Governo di Sua Maestà il Re dello Yemen dichiara essere suo desiderio di importare dall'Italia le forniture, ossia i mezzi ed i materiali tecnici che possano vantaggiosamente concorrere allo sviluppo economico dello Yemen. E così pure per i personali tecnici.

Ed il Governo italiano dichiara di volersi adoperare affinchè l'invio di mezzi e di materiali tecnici e di personale si effettui nel modo più conveniente per qualità, prezzo e stipendi.

Art. 4.

Quanto è detto negli articoli 2 e 3 non limita per le due Parti la libertà nei commerci e nelle forniture.

Art. 5.

Nessuno dei commercianti dei due Stati potrà importare e commerciare cose vietate dai due Governi nei rispettivi Paesi.

Ognuno dei due Governi avrà facoltà di confiscare le cose che vengano importate nei rispettivi Paesi contro il divieto di introduzione e di commercio, dopo che il divieto sia reso noto.

Art. 6.

Il presente Trattato non entrerà in vigore che dal momento in cui perverrà a Sua Maestà il Re dello Yemen, l'Iman Jahia, la ratifica di Sua Maestà il Re d'Italia.

Art. 7.

Il presente Trattato avrà la durata di dieci anni dal giorno della ratifica di cui all'art. 6, e sei mesi prima della sua scadenza le due Parti si accorderanno nel caso intendano sostituirlo o prorogarlo.

Art. 8.

In fede di quanto sopra Sua Maestà il Re dello Yemen, l'Iman Jahia, e Sua Eccellenza il cavaliere Jacopo Gasparini, in nome di Sua Maestà il Re d'Italia, hanno firmato il presente Trattato, redatto in due esemplari conformi, in lingua araba ed in lingua italiana.

Mancando però presso Sua Maestà l'Iman dello Yemen chi conosca le perfette interpretazioni della lingua italiana; essendosi le conferenze per il presente Trattato di amicizia e di commercio svolte tra le due Parti in lingua araba, ed avendo Sua Eccellenza il cavaliere Jacopo Gasparini constatato che il testo arabo è perfettamente conforme a quello italiano; le due Parti convengono come espressa condizione di attenersi, nel caso di dubbi o di divergenze nell'interpretazione dei due testi, al testo arabo, interpretato secondo la lingua araba classica.

Sana, 2 settembre 1926.

GASPARINI. IMAN JAHIA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 3071.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 settembre 1928, n. 2624.

Norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio aereo e di osservazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 141, convertito nella legge 12 dicembre 1926, n. 2267, riguardante i corsi premilitari di pilotaggio aereo;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme dirette a formare una riserva di piloti militari d'aeroplano e di idrovolante e di osservatori dall'aeroplano;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio aereo e di osservazione aerea, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Art. 2.

E' abrogato il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 141, convertito nella legge 12 dicembre 1926, n. 2267, relativo alla istituzione dei corsi premilitari di pilotaggio aereo ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1928 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 28. — SIROVICH.

Norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio aereo e di osservazione aerea.

I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1.

Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad indire corsi speciali di istruzione di pilotaggio aereo e di osservazione aerea, nei modi ed alle condizioni appresso indicati, allo scopo di provvedere al reclutamento di ufficiali di complemento del ruolo combattente dell'Arma aeronautica e di sottufficiali, non di carriera, piloti militari d'aeroplano e di idrovolante.

Art. 2.

I corsi speciali di istruzione di pilotaggio aereo e di osservazione aerea sono distinti come segue:

a) per giovani che non abbiano ancora soddisfatto agli obblighi di leva e che aspirino:

1° alla nomina a sergente pilota militare di aeroplano o di idrovolante nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica;

2° alla nomina ad ufficiale di complemento pilota militare di aeroplano o di idrovolante nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica;

b) per ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito e della Regia marina che abbiano già compiuto il servizio di prima nomina e che aspirino:

1° al trasferimento come ufficiali di complemento nella categoria piloti nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica;

2° al trasferimento come ufficiali di complemento nella categoria osservatori nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica.

II. — *Corsi speciali per giovani che non abbiano ancora adempiuto sotto le armi agli obblighi di leva.*

Art. 3.

Ai corsi speciali di istruzione di pilotaggio aereo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo possono essere ammessi, a loro domanda, i giovani, cittadini italiani, celibi, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 19° alla data stabilita dal bando relativo se aspiranti alla nomina a sergente; abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° alla data stabilita dal bando relativo, purchè non abbiano ancora soddisfatto agli obblighi di leva per aver regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studi o per altri motivi legali, se aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento.

I giovani suddetti, oltre al possesso dei requisiti fisici per lo speciale servizio aeronavigante, da comprovarsi mediante visita psicofisiologica presso gli istituti medicolegali per l'aeronautica, e di quelli morali da comprovarsi con la documentazione indicata di volta in volta col bando di ammissione, dovranno essere provvisti almeno del passaggio all'ultimo corso di una scuola media di grado superiore — o da ritenersi assimilata a giudizio del Ministero dell'aeronautica — governativa o pareggiata, se aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento; del certificato di compimento rilasciato da una pubblica scuola elementare alla fine della 5ª classe, se aspiranti alla nomina a sergente.

Art. 4.

I giovani ammessi ai corsi speciali di istruzione di pilotaggio saranno subito assunti in servizio militare nella Regia aeronautica e dovranno, all'atto dell'assunzione, obbligarsi a compiere una ferma di 18 mesi, decorrente dal primo del mese successivo a quello in cui abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante (1° brevetto).

Il compimento di tale ferma tiene luogo del compimento della ferma di leva.

Art. 5.

I giovani, le cui domande di ammissione ai corsi speciali di istruzione di pilotaggio aereo siano riconosciute regolari, saranno sottoposti agli accertamenti psicofisiologici di

cui all'art. 3, contro l'esito dei quali non sarà ammesso appello.

Per recarsi a tal uopo dal luogo della loro abituale residenza alla sede degli istituti medico-legali per la Regia aeronautica e proseguire, se riconosciuti idonei fisicamente al pilotaggio, alla sede di reclutamento o fare, in caso contrario, ritorno alla propria residenza, usufruiranno, esclusivamente per i viaggi su linee ferroviarie o tramviarie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, di scontrini di seconda classe, se aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento, e di terza classe, se aspiranti alla nomina a sergente, da rilasciarsi dal Ministero dell'aeronautica o da altra autorità militare.

Essi avranno inoltre diritto:

a) al rimborso delle sole anzidette spese di viaggio, computate, per i residenti all'estero, dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel Regno e viceversa;

b) ad una diaria di L. 30 a cominciare dal giorno della partenza dalla propria residenza (per i residenti all'estero dal giorno della partenza dalla stazione di confine o dal porto di sbarco) per raggiungere l'istituto medico-legale designato dal Ministero, fino al giorno dell'arrivo alla sede di reclutamento, o, per i non idonei, fino al giorno successivo a quello in cui sarà ad essi comunicato l'esito negativo della visita psicofisiologica.

Art. 6.

Gli aspiranti, riconosciuti idonei alla visita di cui al precedente articolo, saranno ammessi ai corsi in qualità di avieri (allievi piloti).

Essi potranno però in ogni tempo, ove dal Ministero dell'aeronautica vengano ritenuti non in grado di proseguire i corsi stessi ed anche per ragioni disciplinari, essere esonerati dal pilotaggio, prosciolti dalla ferma speciale contratta o dimessi dai corsi accennati. Ove appartengano a classe in servizio alle armi, dovranno senz'altro regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di servizio in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Per i prosciolti il tempo trascorso presso i corsi di pilotaggio non viene computato nella ferma cui essi sono tenuti agli effetti degli obblighi militari.

Art. 7.

Gli allievi, durante il tempo di effettiva permanenza ai corsi speciali, riceveranno, oltre alla paga spettante al grado di aviere, una indennità mensile di L. 150, se aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento, e di L. 100 se aspiranti alla nomina a sergente.

Norme riguardanti gli aspiranti al grado di sergente.

Art. 8.

I corsi per il conseguimento del primo brevetto saranno svolti presso le apposite scuole di pilotaggio. Dopo compiute 20 ore di volo ed almeno tre mesi di servizio, gli allievi saranno promossi al grado di aviere scelto.

Al termine del corso gli allievi che avranno superato le prescritte prove riceveranno il brevetto di pilota d'aeroplano o di idrovolante (1° brevetto) e contemporaneamente sarà ad essi conferito il grado di primo aviere.

A quelli che non supereranno le prove sarà applicato il disposto di cui ai due ultimi commi dell'art. 6.

Art. 9.

Gli allievi aspiranti alla nomina a sergente, conseguito il primo brevetto e il grado di cui all'articolo precedente, compiranno, presso l'ente aeronautico designato dal Ministero, un periodo di specializzazione di 20 ore di volo per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante (2° brevetto), ottenuto il quale saranno nominati al grado di sergente per ultimare con questo gli obblighi contratti all'atto dell'assunzione in servizio.

Durante il periodo di specializzazione riceveranno, oltre alla paga spettante al grado di primo aviere, una indennità mensile di volo di L. 300.

A quelli che alla fine del periodo di specializzazione non superino le prove sarà applicato il disposto di cui ai due ultimi commi dell'art. 6.

Norme riguardanti gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.

Art. 10.

Agli allievi aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento sono applicabili, fino al conseguimento del brevetto di primo grado, le norme di cui all'art. 8. Conseguito il detto brevetto, compiranno un corso teorico-pratico di istruzione professionale presso la Regia accademia aeronautica.

Durante tale corso, oltre alla paga spettante al grado di primo aviere, sarà ad essi corrisposta una indennità mensile di volo di L. 300.

A quelli che alla fine del corso non superino le prove di pilotaggio sarà applicato il disposto di cui agli ultimi due commi dell'art. 6.

Art. 11.

Al termine del corso di istruzione professionale di cui all'articolo precedente, gli allievi aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, che supereranno le prescritte prove di pilotaggio, saranno nominati piloti militari di aeroplano o di idrovolante, promossi al grado di sergente e riceveranno l'indennità normale di volo secondo le vigenti disposizioni.

Essi dovranno sostenere esami di idoneità al grado di sottotenente di complemento, superati i quali saranno destinati ad un reparto di impiego per un periodo di esperimento pratico della durata di due mesi.

Alla fine dell'esperimento pratico, se confermati idonei in base ai rapporti dei comandi dei reparti stessi, saranno nominati sottotenenti di complemento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica per compiere con tale grado gli obblighi contratti all'atto dell'assunzione in servizio.

Gli allievi che non siano confermati idonei alla nomina a sottotenente di complemento saranno tenuti in esperimento per un ulteriore periodo di due mesi. Se al termine di questo nuovo esperimento siano riconosciuti idonei al grado di sottotenente di complemento, saranno nominati al grado stesso con anzianità ritardata di due mesi rispetto a quella assegnata agli allievi di corsi idonei a primo scrutinio.

Art. 12.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami di idoneità al grado di sottotenente di complemento, e quelli che al termine del secondo periodo di esperimento non siano stati riconosciuti tuttora idonei alla nomina a sottotenente di complemento, saranno tenuti a compiere col grado di sergente gli obblighi assunti e sarà ad essi fatto il trattamento economico di cui al successivo art. 13, corrispondente a quello stabilito per gli aspiranti al grado di sergente.

Disposizioni finali.

Art. 13.

I sottotenenti di complemento ed i sergenti piloti militari saranno congedati al termine della ferma contratta di 18 mesi.

Essi riceveranno rispettivamente un premio di L. 4000 e di L. 3000.

Sarà in facoltà del Ministero dell'aeronautica, sempre che concorrano necessità di servizio ed in relazione alle disponibilità dei posti in organico, di ammettere i sottotenenti di complemento, previa rinunzia a tale grado, ed i sergenti, reclutati a norma del presente decreto, a continuare nella carriera di sottufficiale, purchè dalle autorità aeronautiche siano giudicati in possesso di spiccate qualità militari, fisiche ed intellettuali e di eccezionale attitudine al volo e purchè accettino di assumere la ferma di anni sei e rinuncino incondizionatamente al premio di cui al capoverso del presente articolo.

Nei ruoli dei sottufficiali di carriera essi saranno inscritti col grado di sergente, seguendo il pari grado meno anziano che vi è compreso all'atto della loro iscrizione. In caso di pari anzianità tra sottufficiali nuovi iscritti avrà la precedenza il proveniente dagli ufficiali di complemento, ed a parità ancora di provenienza il maggiore di età.

III. — *Corsi di pilotaggio e corsi di osservazione aerea per ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito e della Regia marina.*

Art. 14.

Ai corsi di pilotaggio e a quelli di osservazione aerea di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 delle presenti norme possono essere ammessi, a loro domanda, e fino a raggiungere il numero degli ufficiali di complemento annualmente stabilito, gli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito e della Regia marina, i quali siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, abbiano riportato, durante il servizio di prima nomina, favorevoli note caratteristiche, ed ottengano dai rispettivi Ministeri della guerra e della marina il preventivo nulla osta per il trasferimento nei ruoli della Regia aeronautica.

Art. 15.

Gli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito e della Regia marina, aspiranti ai corsi di pilotaggio o di osservazione aerea, dovranno impegnarsi a rimanere in servizio aereo-navigante nella Regia aeronautica per la durata di un anno a partire dalla data del conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante ovvero del brevetto di osservatore dall'aeroplano o dall'idrovolante e ad accettare il trasferimento nei ruoli degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica.

Il Ministero dell'aeronautica ha la facoltà di dimettere dai corsi coloro che non dimostrassero attitudine al volo o che per qualsiasi altra ragione credesse di dover allontanare dai corsi stessi. In tal caso gli ufficiali saranno prosciolti dall'obbligo contratto e verranno ricollocati in congedo.

Saranno ugualmente ricollocati in congedo coloro che non conseguissero il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante, ovvero il brevetto di osservatore dall'aeroplano o dall'idrovolante nel limite massimo di tempo stabilito dalle norme per l'istruzione in volo.

Art. 16.

Gli ufficiali, le cui domande siano riconosciute regolari, saranno sottoposti ai necessari accertamenti psicofisiologici, presso gli istituti medico-legali della Regia aeronautica. E a tale uopo riceveranno i documenti di viaggio per presentarsi all'istituto designato dal Ministero. A visita compiuta, e secondo l'esito di essa, contro il quale non sarà ammesso appello, riceveranno dall'istituto medesimo i documenti di viaggio per raggiungere l'ente cui sono destinati se idonei, o per rientrare nella propria residenza se non idonei.

A questi ultimi, dal giorno di presentazione all'istituto medico-legale fino a tutto il giorno in cui saranno messi in libertà dall'istituto stesso, sarà corrisposta una indennità lorda giornaliera di L. 40 ed il rimborso delle spese di viaggio.

Per il rilascio dei documenti di viaggio e per il rimborso delle relative spese si applicheranno le norme di cui all'art. 5.

Art. 17.

Gli ufficiali riconosciuti idonei alla visita psicofisiologica saranno richiamati in servizio temporaneo dal giorno della visita medesima. Ad essi, oltre agli assegni dovuti quali ufficiali richiamati in servizio temporaneo, saranno corrisposte:

a) una indennità mensile di L. 150 fino al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano o di idrovolante (1° brevetto) o del brevetto di osservatore;

b) una indennità mensile di L. 300 agli allievi del corso di pilotaggio dalla data del conseguimento del brevetto di cui alla lettera *a*) fino al conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante (2° brevetto);

c) l'indennità di volo, secondo le norme vigenti, dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare o di osservatore.

Art. 18.

All'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o di osservatore dall'aeroplano, gli ufficiali saranno trasferiti col corrispondente grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo combattente).

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Il premio di L. 4000, stabilito per i giovani che abbiano frequentato i corsi speciali di istruzione di pilotaggio aereo per la nomina ad ufficiale di complemento, sarà corrisposto anche a coloro che si arruolarono nella Regia aeronautica in base alla notificazione di concorso, di cui alla circolare 119 del Giornale ufficiale dell'anno 1927 ed alla circolare 107 del Giornale ufficiale dell'anno 1928 del Ministero dell'aeronautica, purchè si obblighino a restare in servizio 18 mesi dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 3072.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2627.

Assegnazione di un'indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1156, sulla istituzione della Milizia nazionale forestale;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1465, che approva il regolamento generale della Milizia nazionale forestale;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1275, sulla istituzione della Azienda foreste demaniali;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, che apporta modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e della Azienda foreste demaniali;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare le norme necessarie per assegnare un'indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militi della Milizia nazionale forestale, reclutati mediante pubblici concorsi posteriormente alla entrata in vigore del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, è corrisposta, a decorrere dal 1° novembre 1928, un'indennità complementare, in aggiunta alla paga giornaliera ed alle altre competenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

Tale indennità sarà concessa, nel limite massimo della spesa annua complessiva di L. 1,200,000, secondo norme da approvare con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 2.

Fermi restando tutti gli oneri e contributi stabiliti a carico dell'Azienda foreste demaniali in base al R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, l'Azienda stessa provvede a rimborsare annualmente, con i fondi del suo bilancio, il Tesoro dello Stato della spesa occorsa per il pagamento dell'indennità complementare stabilita nell'articolo precedente, nel limite massimo di spesa ivi indicato.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, alle variazioni occorrenti nel bilancio dello Stato e dell'Azienda foreste demaniali in relazione al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 34. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3073.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2629.

Modificazione al R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, convertito in legge dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di completare la composizione del Comitato speciale di cui all'art. 11 del citato decreto-legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla lettera *e*) dell'art. 11 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, è sostituita la seguente;

« *e*) un rappresentante della Croce Rossa Italiana, un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari, designato dal Ministro per l'interno, e il direttore dell'Istituto di perfezionamento per le malattie dell'apparato respiratorio « Benito Mussolini » in Roma ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 37. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3074.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1928, n. 2640.

Modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, sulla costituzione del patrimonio della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, che determina la costituzione del patrimonio della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia;

Veduta la deliberazione presa il 26 ottobre 1928-VI dal direttore generale del Banco di Sicilia, con i poteri del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 49 dello statuto del Banco stesso, con la quale il detto Istituto ha rinunciato, di propria iniziativa, a favore della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, al contributo di dieci milioni di lire concesso dallo Stato alla sua Sezione di credito agrario;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente necessità di provvedere alla modificazione del suddetto art. 2 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A parziale modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, i dieci milioni di lire, conferiti dallo Stato a titolo di speciale contributo senza interessi a favore della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, saranno dallo stesso Banco di Sicilia restituiti al Tesoro, mediante versamenti alla Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno, da eseguirsi nei modi e termini seguenti:

a) subito, L. 1,000,000 in titoli del consolidato italiano 5 per cento (Littorio) al prezzo di emissione, e però tanti titoli per un capitale nominale di L. 1,142,900;

b) successivamente, n. 30 annualità uguali di L. 300,000 ciascuna.

Ciascuna annualità sarà aumentata di un decimo, ossia di L. 30,000, a titolo di volontaria maggiore offerta all'Erario dello Stato, da parte del Banco di Sicilia.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto agli occorrenti stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 44. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3075.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1928, n. 2639.

Provvedimenti finanziari a favore del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881, 3 gennaio 1926, n. 66, e 6 gennaio 1927, n. 37, contenenti provvedimenti relativi al finanziamento delle opere di ampliamento e sistemazione del porto di Genova;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove provvidenze, dirette ad apprestare al Consorzio autonomo del porto di Genova i mezzi occorrenti per l'esecuzione di nuove opere rese necessarie dal continuo incremento del traffico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far tempo dal 1° gennaio 1929, l'interesse dovuto dal Consorzio autonomo del porto di Genova sulle somme somministrate e da somministrarsi dallo Stato, ai sensi dei Regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881, e 3 gennaio 1926, n. 66, viene ridotto al tasso annuo del 0.50 per cento.

Art. 2.

La quota annua di L. 16,811,080 dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova, a norma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 37, sarà ridotta, per ciascuno degli otto esercizi finanziari dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1941, alla somma di L. 1,000,000, da pagarsi in una sola rata posticipata per ciascun esercizio.

Per gli esercizi successivi, dal 1941-42 al 1958-59, saranno corrisposte uguali rate annuali posticipate, il cui importo sarà determinato all'inizio di questo periodo, in base all'ammontare residuale del debito riferito al 1° luglio 1941.

Art. 3.

L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, concessa dall'art. 32 della legge 13 febbraio 1903, n. 50, modificato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1927, n. 2637, per gli interessi delle operazioni finanziarie e dei prestiti contratti o da contrarsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova con lo Stato, con enti parastatali o con Casse di risparmio, è estesa agli interessi delle operazioni finanziarie e dei prestiti che il Consorzio stesso contrarrà, dal 1° gennaio 1929, per la costruzione di opere ed arredamenti portuali con qualsiasi ente o persona.

Art. 4.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1928 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 43. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3076.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1928, n. 2635.

Proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti ed alcune variazioni transitorie nei ruoli del personale di magistratura e di concetto della Corte medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti l'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 8, l'articolo unico del R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 411, e l'art. 27 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, concernenti la Sezione speciale della Corte dei conti e variazioni organiche nei ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti intesi ad evitare rallentamenti nei servizi relativi alla liquidazione delle pensioni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato dal 31 dicembre 1928 al 31 dicembre 1929 il termine previsto dagli articoli unici dei Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 8, e 7 marzo 1926, n. 411, e dall'art. 27 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti, l'aumento transitorio di posti nel ruolo della magistratura ed in quello di concetto della Corte medesima ed il collocamento fuori ruolo di due consiglieri.

I posti suindicati saranno riassorbiti, nei modi stabiliti dalle citate disposizioni, con le vacanze che si verificheranno dal 1° gennaio 1930 in poi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 38. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3077.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1928, n. 2636.

Modifiche al R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il disposto dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare alcune modifiche al R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo di L. 100,000 di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1928-29, di L. 50,000, e tale supplemento di contributo verrà corrisposto al Comune fino all'esercizio finanziario 1977-78.

La detta somma sarà, con decreto del Ministro per le finanze, inscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ed erogata previ accordi col Ministero delle finanze.

Art. 2.

Agli atti di appalto stipulati, sino alla pubblicazione del presente decreto, dal comune di Palermo per l'esecuzione delle opere previste dal decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, è concesso l'esonero assoluto dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 3.

E' concessa l'esenzione dalle tasse di bollo, registro ed ipotecarie per l'atto di acquisto, da parte del comune di Palermo, della Villa dei Principi di Pandolfina all'Acqua Santa, da destinarsi a Palazzo di esposizioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 39. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3078.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 dicembre 1928, n. 2637.

10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 5 dicembre 1928-VII, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

MAESTA',

Per sopravvenute urgenti necessità, sono da inscrivere, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'istruzione e dell'interno, per il corrente esercizio finanziario, L. 950,000, così ripartite:

Ministero delle finanze:

L. 250,000, per spese inerenti alla compilazione degli elenchi dei contribuenti possessori di redditi di ricchezza mobile di categoria *B* e *C*.

Ministero dell'istruzione:

L. 100,000, per maggior contributo al Consiglio nazionale delle ricerche.

Ministero dell'interno:

L. 600,000, per sussidi ai danneggiati da inondazioni, nel territorio del comune di Cavarzere.

In conformità di analoga deliberazione del Consiglio dei Ministri, le somme suindicate vengono prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste con il decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste sono disponibili L. 25,242,811;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di L. 950,000, da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 522 (aggiunto - in conto competenza) - Spese di stampa e di ogni genere per la compilazione dell'elenco dei contribuenti, possessori di redditi di ricchezza mobile di categoria *B* e *C*	L. 250,000
Ministero dell'istruzione:	
Cap. n. 61 - Spese per il funzionamento, ecc. - Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . .	» 100,000
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 152 (aggiunto - in conto competenza) - Sussidi e contributi straordinari in dipendenza di pubbliche calamità	» 600,000
Totale . . .	L. 950,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 40. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3079.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1928, n. 2638.

Variazioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005, 1006, 1007; 17 maggio 1928, nn. 1029 e 1030; 7 giugno 1928, nn. 1205, 1206, 1208, 1209 e 1250, e 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta d'introdurre alcune variazioni negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, nonchè in bilanci relativi a speciali gestioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nei bilanci delle Amministrazioni autonome dei monopoli di Stato, delle poste e telegrafi, del Fondo per il culto, dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano e nel bilancio della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1928-1929, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal medesimo Ministro proponente.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1929 sono soppressi i conti correnti fra il Ministero delle finanze ed i Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, istituiti rispettivamente con le leggi 17 luglio 1910, n. 511, 20 giugno 1909, n. 366, e 6 luglio 1911, n. 650, e con i Regi decreti 26 giugno 1925, n. 1271, e 28 giugno 1928, n. 1646.

Dalla stessa epoca, alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, sia nel territorio del Regno che nelle Colonie, rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio; al servizio di cassa delle Regie navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e dei corpi e degli enti a terra della Regia marina; nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti, sarà provveduto mediante stanziamenti in appositi capitoli, da istituirsi nella categoria « Movimento di capitali » in ognuno degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, entro i limiti di somma fissati, rispettivamente, per le singole Amministrazioni, dalle disposizioni vigenti.

Le somme anticipate come sopra saranno riversate in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, inscritto nella medesima catego-

ria « Movimento di capitali », quando cessino o diminuiscano le necessità dell'anticipazione, e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio finanziario.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, per l'esercizio 1928-29, le variazioni derivanti dal disposto del precedente art. 3 ed a stabilire con decreti, da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le norme per la sua applicazione.

Con le prime anticipazioni corrisposte, a termini delle disposizioni di cui al precedente art. 3, sarà provveduto ad estinguere il debito dei Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, verso il Tesoro, per le somme già anticipate nei conti correnti, che restano soppressi.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 41. — SIROVICH.

TABELLA A.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1928-29.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 31 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Presidenza del Consiglio)	L.	200,000
Cap. n. 49 — Fitto, manutenzione, riparazioni ed adattamenti di locali, ecc.	»	500,000
Cap. n. 54 — Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e buffetterie, ecc.	»	400,000
Cap. n. 64 — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	»	200,000
Cap. n. 78 — Premi di operosità, ecc. (Ragionerie centrali e ragionerie delle Intendenze di finanza)	»	200,000
Cap. n. 80 — Sussidi ad impiegati, ecc. (Ragionerie)	»	40,000
Cap. n. 98 — Premi di operosità, ecc. (Amministrazione delle finanze)	»	270,000
Cap. n. 100 — Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc. (Amministrazione delle finanze)	»	100,000
Cap. n. 161 — Premi di operosità, ecc. (Provveditorato generale)	»	30,000
Cap. n. 190 — Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche ed altre spese per laboratori chimici, ecc.	»	50,000
Cap. n. 263-*bis* (modificata la denominazione) — Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino	»	55,000
Cap. n. 271 — Sussidi temporanei ai Comitati ecc. (Orfani di guerra)	»	1,500,000
Cap. n. 272 — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 442 — Spese per il funzionamento dell'Ufficio per lo studio delle questioni relative alla regolazione dei debiti italiani con l'estero	»	100,000
Totale	L.	4,645,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 47 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate, ecc.	L.	900,000
Cap. n. 194 — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento, ecc.	»	35,000
Cap. n. 200 (modificata la denominazione) — Acquisto delle materie prime per fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali - Noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogane; mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per l'acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	»	15,000
Cap. n. 252 — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti, ecc.	»	1,140,000
Totale	L.	2,090,000

Modifiche di denominazioni:

Cap. n. 162 — Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* - Spese varie per la gestione della « Libreria dello Stato » - Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per diritti d'autore, pubblicità, propaganda, posta, vetture, spedizioni e simili (Spesa obbligatoria).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 42-*bis* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al servizio di copia a cottimo della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena	L.	25,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 38 — Indennità di tramutamento e di missione, compensi per insegnamento, ecc.	L.	25,000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Indennità di tramutamento, di missione, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	50,000
Cap. n. 13 — Spese per studi, ricerche, esplorazioni e pubblicazioni, ecc.	»	30,000
Totale	L.	130,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 17 — Somma da porsi a disposizione dei Governatori, ecc.	L.	80,000
Cap. n. 21 — Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti, ecc.	»	50,000
Totale	L.	130,000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc. . . . . L. 100,000
Cap. n. 7 — Indennità di trasferimento . . . » 80,000
Cap. n. 12 — Affitto di locali, trasporti, ecc. . . » 25,000
Cap. n. 43 — Scuole medie governative - Personale, rimunerazioni, ecc. . . . . » 10,000
Cap. n. 45 — Premi di operosità e rendimento, ecc. . » 35,000
Cap. n. 52 — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo, ecc. . . . . » 600,000
Cap. n. 59-*septies* — Concorsi fissi a scuole minerarie, ecc. . . . . » 200,000
Cap. n. 127-*quinquies* (di nuova istituzione) — Contributo a favore dell'Istituto internazionale per la « Cinematografia educativa » . . . . » 30,000

Totale . . L. 1,080,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35 — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie, ecc. . . . . L. 30,000
Cap. n. 44 — Spese per gli esami di ammissione . » 250,000
Cap. n. 59-*sexies* — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali, ecc. . . . . » 5,000
Cap. n. 100 — Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, ecc. . » 600,000

Totale . . . L. 885,000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale proprio, ecc. . . . . L. 50,000
Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni, spese relative » 10,000
Cap. n. 45 — Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della Sanità pubblica, ecc. . » 30,000
Cap. n. 77 — Spese per l'impiego della Milizia volontaria, ecc. . . . . » 2,000,000

Totale . . L. 2,090,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 55 — Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, ecc. . . . . L. 90,000
Cap. n. 76 — Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 2,000,000

Totale L. 2,090,000

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 123 — Saldo di spese residue riguardanti spese generali degli esercizi 1927-28 e retro.
Cap. n. 154 — Saldo di spese residue riguardanti la beneficenza pubblica degli esercizi 1927-28 e retro.
Cap. n. 166 — Saldo di spese residue riguardanti la sanità pubblica degli esercizi 1927-28 e retro.
Cap. n. 183 — Saldo di spese residue riguardanti la sicurezza pubblica degli esercizi 1927-28 e retro.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione, ecc. . . L. 100,000
Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli, ecc. . . . » 100,000
Cap. n. 13 — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc. . . . » 50,000
Cap. n. 18 — Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali . . . . » 100,000
Cap. n. 23 — Spese telegrafiche per l'interno e l'estero e spese telefoniche . . . . . . » 150,000
Cap. n. 25 — Spese casuali . . . . . . » 30,000
Cap. n. 34 — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. . . . . » 500,000
Cap. n. 90 — Opere stradali; costruzioni, ecc. (Italia Settentrionale) . . . . L. 6,500,000
Cap. n. 92 — Opere idrauliche (Italia Settentrionale) . . . . » 4,000,000
Cap. n. 94 — Utilizzazione di acque pubbliche (Italia Settentrionale) . . . . » 4,000,000
Cap. n. 95 — Opere di bonificazione (Italia Settentrionale) . . . . » 3,000,000
Cap. n. 96 — Opere marittime (Italia Settentrionale) . — . . . . » 2,000,000
Cap. n. 97 — Edifici pubblici governativi (Italia Settentrionale) . . . . » 3,000,000
Cap. n. 99 — Spese dipendenti dalla guerra, ecc. » 3,500,000
Cap. n. 103 — Opere in gestione del Magistrato alle acque . . . . » 10,000,000
Cap. n. 105 — Opere stradali - Costruzione, ecc. (Italia Centrale) . . . . » 2,000,000
Cap. n. 107 — Opere idrauliche (Italia Centrale) » 5,000,000
Cap. n. 109 — Opere di bonificazione (Italia Centrale) . . . . » 5,000,000
Cap. n. 114 — Spese dipendenti da terremoti (Italia Centrale) . . . . » 3,000,000
Cap. n. 128 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli . . . » 2,000,000
Cap. n. 129 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, ecc. . . . . . » 6,000,000
Cap. n. 130 — Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise . . . . » 5,000,000
Cap. n. 131 — Opere pubbliche nelle Puglie . . » 9,000,000
Cap. n. 132 — Opere pubbliche nella Basilicata . » 4,000,000
Cap. n. 133 — Opere pubbliche nella Calabria . » 8,000,000
Cap. n. 134 — Opere pubbliche nella Sardegna » 9,000,000
Cap. n. 135 — Opere stradali di sistemazione, ecc. (Italia Meridionale ed Insulare) . . . . . . » 9,000,000

Totale . . . L. 104,030,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, ecc. . . . . . L. 1,030,000
Cap. n. 138 — Concorsi e contributi per la costruzione di case economiche, ecc. . . . . . » 3,000,000

Totale . . . L. 4,030,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli, ecc. . . . . L. 50,000
Cap. n. 4 — Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, ecc. . . . . » 10,000
Cap. n. 5 — Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . » 10,000
Cap. n. 11 — Spese casuali . . . . » 16,000

Totale . . L. 86,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 12 — Fitto di locali di proprietà privata, manutenzione e canoni d'acqua . . . . . . L. 36,000
Cap. n. 33. — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi . . . . » 50,000

Totale . . . L. 86,000

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 6 — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, i Consigli ed i Comitati di carattere permanente e temporaneo - Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile - Spese varie inerenti al funzionamento delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (copie di atti, traduzioni, periti, legali, dattilografi, interpreti, ecc.).
Cap. n. 19 — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) - Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile). (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 64 — Compensi per le costruzioni navali (categoria 1ª dell'art. 17 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 865) - Spese di visite o perizie - Contributo dello Stato ad integrazione del bilancio del Registro italiano (R. decreto 11 novembre 1926, n. 2138) - Contributo per l'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » (R. decreto 25 giugno 1927, n. 1429).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 47 — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate, ecc. . . . . L. 443,608
Cap. n. 48 — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc. . . . . » 137,922

Totale . . . L. 581,530

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21 — Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione, ecc. . . . . L. 6,500
Cap. n. 26 — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e rinnovazione del corredo, ecc. . . . . » 4,500
Cap. n. 27 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . . » 1,000
Cap. n. 29 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 1,000
Cap. n. 31 — Servizi di rimonta, acquisto di quadrupedi e di puledri, ecc. . . . . » 3,000
Cap. n. 32 — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. . . . . » 103,422
Cap. n. 33 — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc. . . . . » 14,000
Cap. n. 36 — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari, ecc. . . . . » 3,500
Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, assegni per spese d'ufficio, ecc. . . . » 494,608

Totale . . . L. 631,530

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai, ecc. . . . . L. 20,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 64 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e i servizi di bordo, ecc. . . . . L. 20,000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi, ecc. . . . . L. 100,000
Cap. n. 4 — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza, ecc. . . . » 70,000
Cap. n. 5 — Assegni ed indennità di missione, ecc. . . . . » 15,000
Cap. n. 6 — Sussidi al personale militare e civile in servizio, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale civile (art. 5 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182) . . . . » 50,000
Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici, ecc. . . . . » 1,900,000
Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . . . » 30,000
Cap. n. 21 — Indennità e soprassoldi vari, ecc. » 10,000,000
Cap. n. 22 — Spese di viaggio, missione e trasferimento. . . . . » 1,750,000
Cap. n. 25 — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica . . . . » 600,000
Cap. n. 29 — Spese relative al demanio aeronautico, ecc. . . . . » 1,400,000
Cap. n. 30 — Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili, ecc. . . . . . . » 590,000
Cap. n. 31 — Acquisto di materiale di armamento, ecc. . . . . » 8,700,000
Cap. n. 33 — Carburanti, lubrificanti, ecc. . . . » 7,700,000
Cap. n. 34 — Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante, ecc. . . . . L. 1,260,000
Cap. n. 35 — Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante estraneo al servizio del Genio, ecc. » 5,720,000
Cap. n. 45 — Retribuzioni ed indennizzi al personale avventizio. . . . . » 65,000

Totale . . . L. 40,000,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Spese di liti e di arbitramenti (spesa obbligatoria) . . . . L. 120,000
Cap. n. 11 — Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . . . » 1,600,000
Cap. n. 24 — Spese sanitarie di igiene e di assistenza religiosa . . . . » 100,000
Cap. n. 27 — Spese per la R. Accademia aeronautica . . . . » 700,000
Cap. n. 28 — Spese per le scuole militari di pilotaggio, ecc. . . . . » 2,050,000
Cap. n. 32 — Esperienze, studi e modelli. . . » 21,000,000
Cap. n. 36 — Viveri ed assegni di vitto . . . » 6,500,000
Cap. n. 40 — Linee aeree civili in gestione diretta o indiretta (sovvenzioni chilometriche e fisse) . . » 300,000
Cap. n. 47 — Armamento aeronautico (dotazione di mobilitazione di armi, bombe, ecc.) . . . . . » 7,630,000

Totale . . . L. 40,000,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti, ecc. . . . . L. 50,000
Cap. n. 28 — Spese per l'esecuzione del testo unico, ecc. (opere di irrigazione) . . . . . . » 800,000
Cap. n. 85 — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura e alle piccole industrie forestali; concorso, ecc. » 95,000
Cap. n. 86 — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali e militi ed allievi della Milizia nazionale forestale, ecc. . . . . » 261,520
Cap. n. 95 — Concorso dello Stato, ecc. (opere di grande irrigazione) . . . . » 200,000

Totale . . . L. 1,406,520

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 64 — Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere, ecc. . . . . L. 15,000
Cap. n. 81 — Spese generali, esclusi i premi di operosità, per l'applicazione del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1580, ecc. . . . . » 35,000
Cap. n. 90 — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc. . . . . » 261,520
Cap. n. 128 — Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ecc. » 95,000

Totale . . . L. 406,520

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1928-29.

1. — AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 (modificata la denominazione) — Personale di ruolo dell'Azienda (stipendi e supplementi di servizio attivo) - Ricevitori dei monopoli (stipendi) . . . L. 700,000
Cap. n. 11 — Spese per l'assistenza medica, di medicinali e di visite medico-collegiali, ecc. . . . . » 860,000

Totale . . . L. 1,560,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 7 (modificata la denominazione) — Aggio a titolo di supplemento di servizio attivo ai ricevitori dei monopoli di Stato ed assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita e dei magazzini di vendita	L. 700,000
Cap. n. 21 — Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato, ecc.	» 400,000
Cap. n. 24 — Acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	» 460,000
Totale . . .	L. 1,560,000

2. — AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E TELEGRAFI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 (variata la denominazione) — Spese di medicinali e per visite medico-fiscali nei casi di malattie comuni - Spese per visite mediche e per le prime ed immediate cure di assistenza medico-farmaceutica nei casi di infortunio sul lavoro (articoli 38 e 39 del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 99) - Spese per disinfezioni di locali, vetture ed altre inerenti al servizio sanitario .	L. 50,000
Cap. n. 32 — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	» 500,000
Totale . . .	L. 550,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9 (variata la denominazione) — Indennità per infortuni sul lavoro al personale postale-telegrafico, ai termini del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 99 . . .	L. 50,000
Cap. n. 16 — Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, ecc.	» 500,000
Totale . . .	L. 550,000

3. — AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L. 20,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 15 — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	L. 20,000

4. — ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI MILANO.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Proventi dei benefici vacanti . . .	L. 55,000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Imposte, tasse e contributi all'Erario .	L. 55,000

5. — BILANCIO DELLA CIRENAICA.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Art. 2 — Proventi dei monopoli	L. 400,000

SPESA.

a) *In aumento*:

Art. 19 — Servizi dei monopoli (spesa d'ordine) .	L. 400,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 3080.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1928, n. 2626.

Determinazione delle quote di restituzione dell'imposta sul sale per i prodotti salati che si esportano all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1865, n. 2397;
Vista la legge 6 luglio 1883, n. 1445;
Vista la legge 2 aprile 1886, n. 3754;
Visto il R. decreto 24 luglio 1887, n. 4810;
Vista la legge 28 gennaio 1917, n. 475;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, in seguito all'aumento del prezzo di vendita dei sali apportato con R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, di provvedere alla modifica delle quote unitarie riguardanti la restituzione della tassa sul sale per i prodotti che si esportano all'estero;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A parziale modifica delle norme vigenti relative al « drawback » sul sale per i prodotti salati che si esportano all'estero, le quote di restituzione dell'imposta sono stabilite come segue:

Per ogni quintale di:

I.	Burro salato	L. 3 —
II.	Formaggi pecorini, caciocavalli, provoloni .	» 6.50
III.	Formaggi di grana, Emmenthaler, Gruyères, Gorgonzola e formaggi uso pecorino . .	» 4.30
IV.	Formaggi Gruyère di Tenda, Bra o Nostrale.	» 3.50
V.	Formaggi Castelmagno, Bruss, Fontina di Tenda, Stracchino di Milano e qualsiasi altra qualità di formaggi salati non classificati, esclusi i margarinati . . .	» 2.35
VI.	Carni insaccate	» 4 —
VII.	Carni preparate con salamoia o per strofinazione di sale	» 8.60

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 42. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3081.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1928, n. 2628.

Costituzione di una Commissione di arte ed edilità presso il Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente di proteggere il patrimonio archeologico e artistico delle Colonie e di conformare lo sviluppo edilizio di queste al rispetto delle esigenze estetiche generali e ambientali;

Ritenuto opportuno che tutte le questioni attinenti alla necessità indicata siano esaminate con unità di criteri da un competente organo consultivo, senza pregiudizio dell'esame tecnico-amministrativo dei progetti, demandato per le vigenti disposizioni ad altri superiori Consessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero delle colonie una Commissione di arte ed edilità, presieduta dal Sottosegretario di Stato per le colonie, e composta del direttore generale delle antichità e belle arti, di un membro della Giunta d'arte del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Ministro per le finanze, e inoltre di uno studioso di archeologia e di tre artisti o scrittori d'arte.

I membri sono nominati con decreto del Ministro per le colonie e durano in carica tre anni.

Art. 2.

La Commissione dovrà essere intesa ogni qualvolta si tratti di disporre opere di arte od edilizie nelle Colonie per un previsto importo di oltre L. 1,000,000.

La Commissione potrà anche essere intesa per le opere di notevole importanza artistica od edilizia nelle Colonie, e tutte le volte che il Ministro per le colonie lo ritenga opportuno.

Art. 3.

Nessuna medaglia di presenza e compenso spetta ai membri della Commissione.

I pareri della Commissione hanno carattere puramente consultivo e le decisioni saranno adottate a maggioranza di voti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il disegno di legge relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 36. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti di fondi siti in territorio di Casalfiumanese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la decisione 23-28 maggio 1928-VI, con la quale il Collegio arbitrale centrale, istituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, ha riconosciuto, su richiesta dell'Opera predetta, che i seguenti fondi denominati:

1° Podere « Zulla o Zola » — Riportato in catasto di Casalfiumanese in testa a Brusaferri Giovanni detto anche Giannetto fu Francesco, per la proprietà, e Berti Ceroni Marianna fu Giovanni, per una parte di usufrutto, al foglio di mappa 29, n. 43; foglio di mappa 41, nn. 9, 10; foglio di mappa 42, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 50, 51, per una superficie di ha. 37.31.16 e con la rendita imponibile di L. 736.43. Confina: a nord, col Rio Boscone, che lo divide dalla proprietà di Mestri Giuseppe; ad ovest, col Rio di Zulla che lo divide dalla proprietà Santarelli; a sud, con la proprietà della Prebenda parrocchiale di S. Martino di Croara; ad est, con proprietà di Mestri Giuseppe, di Marrani Attanasio e di Sarti Giovanni, salvo se altri;

2° Podere « Casino » — Riportato in catasto di Casalfiumanese in testa a Bassi Giuliano e Carlo Di Clemente, foglio di mappa 42, nn. 61, 66, 67; foglio di mappa 43, numeri 67, 68, 69, 81, 82, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 174, 175; foglio di mappa 55, nn. 23, 24, 25; foglio di mappa 57, n. 1, per una superficie complessiva di ha. 38.35.10 e con la rendita imponibile di L. 941.67. Confina: a nord, col Rio delle Cotiglie e con proprietà di Marrani Anselmo e di Marrani Attanasio; ad est, con Marrani Pietro e con la strada vicinale delle Case Nuove; a sud e ad ovest, con la Prebenda parrocchiale di San Martino, salvo se altri.

La particella n. 1 del foglio 57 è divisa dalla particella 22 del foglio 43 dalla strada vicinale delle Case Nuove con la quale confina a nord-ovest, mentre dagli altri lati confina con proprietà fratelli Vicchi fu Domenico.

La particella n. 67 del foglio 55 si incunea nella proprietà della Prebenda parrocchiale di S. Martino ed è compresa fra due rii sboccanti nel Rio dei Calanchi.

La particella 61 dello stesso foglio 55, completamente staccata dal corpo principale del podere, confina da tutti i lati con la Prebenda parrocchiale di S. Martino, meno a sud dove confina col Rio di Tigna;

3° Podere « Rovina o Ruina » — Riportato in catasto del comune di Casalfiumanese in testa alle sorelle Santarelli Giuseppina, maritata Bernardi, e Clotilde, maritata Galanti, fu Domenico, al foglio di mappa 41, nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38 e 39 per una superficie di ha. 22.51.58 con la rendita imponibile di L. 258.33. Confina: a nord, col Rio della Pozza; ad est, col Rio di Zulla che lo divide dalle proprietà Busaferri e Prebenda parrocchiale di S. Martino; a sud, col detto Rio di Zulla che lo divide dalla proprietà della Prebenda parrocchiale; ad ovest, con la strada vicinale delle Roncaglie che lo divide dalla proprietà della Prebenda stessa e dei signori Lanzoni, Franchini e Gallini. La particella 22 del foglio 41, rimane staccata dall'intero corpo dalla detta strada delle Roncaglie; inoltre la particella 38 dello stesso foglio 41 è anch'essa

staccata dal corpo principale ed inclusa nella proprietà della Prebenda parrocchiale di S. Martino;

4° Podere « Sconcola » — Riportato nel catasto del comune di Casalfiumanese in testa al sig. Maganzini Silvio di Giuseppe, al foglio di mappa 39, nn. 9, 10, 15 e 16; foglio di mappa 40, dal n. 36 al 43, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; foglio di mappa 41, nn. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 e 78 per una superficie di ha. 64.95.02 e con la rendita imponibile di L. 873.67. Confina con la proprietà di Lanzoni Alfredo, Franchini Giuseppe, Gallini Argilla Leona, dalle quali è separato con la strada vicinale di Sconcola che poi l'attraversa per condurre al caseggiato, con Prebenda parrocchiale di S. Martino, con Vicchi Domenico, con Prebenda parrocchiale di S. Margherita, con Iosa Fausto, con torrente Sellustra e con Toschi Vincenzo. Le particelle 9 e 10 del foglio 39, lontane dal corpo principale confinano ad est col torrente Sellustra, a nord con proprietà di Vergone Giuseppe, ad ovest e sud con proprietà Padovani Francesca. Le particelle 15 e 16 dello stesso foglio 39 confinano col Rio Casolino, con proprietà Iosa Fausto, col torrente Sellustra, con Vergoni Giuseppe e con Padovani Francesca;

5° Poderetto comunemente denominato « Scuole » — Riportato in catasto del comune di Casalfiumanese in testa ai coniugi Sarti Giovanni fu Raffaele e Lavagna Giuseppina fu Giovanni, al foglio di mappa 42, nn. 45, 46, 47, 48 sub 2 e 49, per una superficie di ha. 1.72.02, e con la rendita imponibile di L. 44.64, inoltre al n. 48 sub. 1, della stessa mappa 42, questo ultimo numero però, riportato come fabbricato con un imponibile di L. 960. Confina con la Prebenda parrocchiale di S. Martino e con Marrani Attanasio dai quali è separata con la strada comunale Croara-Venedola e con Brusaferri Francesco;

6° Podere « Croara o Crovara » — Riportato in catasto del comune di Casalfiumanese in testa alla Prebenda parrocchiale di S. Martino in Croara, amministrata dal sacerdote Ortolani Pietro fu Domenico, al foglio di mappa 42, nn. 39, 40, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57 parte (ha. 0.75.70, imponibile L. 8.05), 60 parte (ha. 0.56.00, imponibile L. 22.50) e 65; foglio di mappa 43 e 66; foglio di mappa 55, nn. 26, 27, 28, per una superficie di ha. 27.50.44 con l'imponibile di L. 163.40;

7° Podere « Collina » — Riportato in castasto del comune di Casalfiumanese in testa alla detta Prebenda parrocchiale di S. Martino di Croara, al foglio di mappa 42, nn. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84; foglio di mappa 55, nn. 3, 4, 6, 7, 12, per una superficie di ha. 28.12.54 e con l'imponibile di L. 303.58;

8° Podere « Crementara » — Riportato in catasto di Casalfiumanese in testa alla stessa Prebenda parrocchiale di S. Martino di Croara al foglio di mappa 41, nn. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 58, 59, 60 e 61 per la superficie di ha. 25.96.80 e con l'imponibile di L. 221.41.

I tre ultimi poderi (Croara, Collina e Crementara) costituiscono un corpo unico che confina con proprietà Lanzoni, Franchini, Gallini, con un tratto della strada vicinale delle Roncaglie che lo divide dalla proprietà Santarelli, con altro tratto della stessa proprietà Santarelli, con un'affluenza del Rio Zulla, con Brusaferri, Sarti, Marrani, Bassi, con rimanente proprietà della Prebenda parrocchiale di S. Martino, con strada vicinale Sconcola e con Rio delle Coste, salvo se altri, tranne, però, il mappale 26 del foglio 55 che è completamente staccato dal detto corpo unico e che confina con proprietà dei fratelli Vicchi, col Rio di Figna e con proprietà Bassi;

sono suscettibili di importanti trasformazioni culturali, e quindi, possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera;

Ritenuto che l'Opera nazionale per i combattenti non è in grado di versare alle ditte proprietarie le relative indennità da essa Opera offerte complessivamente in L. 377,000 per gli otto fondi, in quanto dalle ditte stesse non ne è stata accettata la misura;

Vista l'istanza dell'Opera medesima, pervenuta il 16 giugno 1928, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Visto il piano di trasformazione dei fondi e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuata, anche in relazione alle spese occorrenti e della possibilità di farvi fronte;

Visto il regolamento legislativo sopra citato;

Sulle proposte del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Zulla o Zola », « Casino », « Rovina o Ruina », « Sconcola », « Scuole », « Croara o Crovara », « Collina » e « Crementara » sopradescritti sono trasferiti in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera predetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 377,000 offerta per indennità e non pagata alle parti interessate in attesa che sia reso possibile il relativo svincolo, a norma di legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1928 - Anno VII
Registro 11 Finanze, foglio n. 389. — SABBATINI.

(379)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1928.
Modificazione del testo delle disposizioni complementari della Convenzione internazionale per i trasporti sulle ferrovie (C.I.V.).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 14 aprile 1927, n. 784, con la quale vengono approvate la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) e la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.);

Visto il Nostro decreto n. 1332 del 7 dicembre 1927 col quale vengono approvate le disposizioni complementari uniformi alle due convenzioni sopra menzionate;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Il testo delle disposizioni complementari all'art. 9 della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), di cui il Nostro decreto n. 1332 del 7 dicembre 1927, è sostituito dal seguente:

« 1. Il viaggiatore può, salendo nel treno, segnare un posto ancora disponibile tanto per sè, quanto per le altre per-

sone che lo accompagnano e delle quali egli può presentare i biglietti.

« 2. Il viaggiatore che lascia il suo posto senza segnarlo perde il diritto di occuparlo ».

Roma, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(391)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1928.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Belluno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del signor Domenico Petracco a segretario della dipendente Unione industriale della provincia di Belluno;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del signor Domenico Petracco a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Belluno.

Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(389)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1928.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista di Biella.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Giulio Caucino a segretario della dipendente Unione industriale fascista di Biella;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del rag. Giulio Caucino a segretario dell'Unione industriale fascista di Biella.

Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(390)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Lenna vedova Radmilovich fu Giuseppe, nata a Trieste il 18 maggio 1881 e residente a Trieste, via Francesco Crispi, 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ramilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Lenna vedova Radmilovich è ridotto in « Ramilli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Silvio fu Eugenio, nato il 19 agosto 1907, figlio;
2. Laura fu Eugenio, nato il 20 ottobre 1909, figlia;
3. Iolanda fu Eugenio, nata il 22 gennaio 1912, figlia;
4. Daria fu Eugenio, nata il 6 giugno 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(352)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Stancich fu Giacomo, nato a Trieste il 2 giugno 1881 e residente a Trieste, via del Pozzo, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stagni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Stancich è ridotto in « Stagni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Stancich nata Regent di Antonio, nata il 4 gennaio 1887, moglie;
2. Attilio di Giovanni, nato il 19 luglio 1908, figlio;
3. Argia di Giovanni, nata il 12 luglio 1913, figlia;
4. Iolanda di Giovanni, nata il 13 marzo 1921, figlia;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(353)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Vidmar fu Matteo, nato a Trieste il 13 marzo 1880 e residente a Trieste, Roiano, 334, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vimari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Francesco Vidmar è ridotto in « Vimari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Vidmar nata Semez fu Michele, nata il 2 agosto 1877, moglie;
2. Edvige di Francesco, nata il 18 agosto 1910, figlia;
3. Anna di Francesco, nata il 24 agosto 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(354)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Zacevich di Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 9 maggio 1874 e residente a Trieste, via della Galleria, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zacevini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zacevich è ridotto in « Zacevini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Zacevich nata Nicolich di Giovanni, nata il 14 ottobre 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(355)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Zacevich di Giovanni, nato a Trieste l'11 giugno 1901 e residente a Trieste, via della Galleria, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zacevini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zacevich è ridotto in « Zacevini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(356)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Werth di Giuseppe, nato a Cormons il 17 agosto 1896 e residente a Trieste, piazza G. Battista Vico, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Werth è ridotto in « Valori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(357)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il 2 dicembre 1928-VII, il disegno per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

(502)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 37.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 dicembre 1928 - Anno VII

Francia	74.67	Belgrado	33.65
Svizzera	368.04	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.672	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.10
Spagna	308.44	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	215 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.48	Rendita 3.50 %	72.175
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.075
New York	19.087	Consolidato 5 %	83.80
Dollaro Canadese	19.075	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.90
Oro	368.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 201.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Modello X — Data: 8 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Bottone Raffaele fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 133 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 242 — Data: 17 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Segre Leone fu Bonajuto — Titoli del debito pubblico: Buoni del tesoro 2 — Capitale: L. 58,300 scadenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(394)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di primo segretario nel ruolo del gruppo A dell'Amministrazione civile.

In esecuzione del decreto Ministeriale 26 novembre 1928, è indetto un esame di concorso per merito distinto a 31 posti di primo segretario nel ruolo del gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di maggio 1929 presso il Ministero dell'interno e nei giorni che saranno indicati con successiva comunicazione.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste, intendano prendere parte all'esame di concorso, dovranno farne domanda in carta da bollo da L. 3.

Le domande dovranno essere inoltrate per via gerarchica al Ministero dell'interno (Ufficio del personale) entro il 15 aprile 1929.

Gli esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

Prove scritte:

1. Diritto civile e commerciale e procedura civile;
2. Diritto penale e procedura penale;
3. Diritto costituzionale e amministrativo;
4. Diritto internazionale pubblico e privato;
5. Economia politica e scienza delle finanze;
6. Leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica).

Prove orali:

1. Diritto amministrativo;
2. Codice civile e procedura civile;
3. Codice penale e procedura penale;
4. Diritto costituzionale;
5. Leggi e regolamenti amministrativi.

Roma, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto, capo dell'Ufficio personale: BARATANO.

(393)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a posti di primo segretario e segretario coloniale nella carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visti gli articoli 24, 29 e 34 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esami a 16 posti di primo segretario coloniale (grado 9°, gruppo *A*) e a 16 posti di segretario coloniale (grado 10°, gruppo *A*) nel personale direttivo dell'Amministrazione coloniale, fra:

a) funzionari di altre Amministrazioni dello Stato di gruppo *A* ed ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che nel periodo posteriore al 28 ottobre 1922, abbiano esercitato funzioni politico-amministrative, in servizio civile nelle Colonie o presso il Ministero delle colonie;

b) impiegati a contratto o dei ruoli speciali ausiliari delle singole Colonie, che egualmente abbiano prestato servizio civile nelle Colonie od al Ministero delle colonie in funzioni politico-am-

ministrative, equiparate a funzioni proprie del gruppo *A*, successivamente al 28 ottobre 1922;

c) estranei all'Amministrazione di provata fede e di segnalate benemerenze fasciste che abbiano svolto una particolare attività nel campo coloniale ed acquistato conoscenza e competenza dei problemi delle Colonie italiane.

Art. 2.

Il concorso è unico per il grado 9° e per il grado 10°.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire, se residente o dimorante nel Regno al Ministero delle colonie (Ufficio del personale), e se residente o dimorante in Colonia al Governo della Colonia, non più tardi del 31 gennaio 1929, domanda su carta da bollo da L. 3, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti indicazioni.

Coloro che abbiano presentata domanda per il concorso a commissario regionale di prima e di seconda classe bandito con il decreto Ministeriale del 10 maggio 1928 e per quello ad ufficiale coloniale capo ed ufficiale coloniale di prima classe bandito con il decreto Ministeriale del 1° settembre 1928, possono partecipare anche al concorso di cui al presente decreto.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero o dal Governo della Colonia e non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali e i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 3.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti e certificati:

a) certificato del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale) di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati a cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli concorsi;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del Tribunale);

c) certificato di moralità, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita (legalizzato dal presidente del Tribunale) in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova che il concorrente ha adempiuto agli obblighi di leva;

f) certificato, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima; avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) ogni titolo, pubblicazione, o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare;

h) i documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti e agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

i) la bolletta di quietanza che comprovi l'eseguito versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di concorso di L. 50.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopraelencati.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo di un'Amministrazione dello Stato o ufficiali in servizio attivo permanente potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Coloro che abbiano presentato domanda per il concorso a commissario regionale di prima e di seconda classe bandito con il decreto Ministeriale del 10 maggio 1928 e per quello ad ufficiale coloniale capo e ad ufficiale coloniale di prima classe bandito con il decreto Ministeriale del 1° settembre 1928, possono fare riferimento ai documenti e certificati allora esibiti, anche se di data anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

Per gli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 il Ministro valuterà la condotta di ciascuno in relazione all'indirizzo politico del Fascismo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 1 dovranno esibire il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista e la data di essa.

Il Ministro riconoscerà per tutti gli aspiranti il possesso dei requisiti richiesti e giudicherà con provvedimenti definitivi ed insindacabili, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 5.

Il concorso consta di un giudizio sui titoli prodotti dal candidato; di un giudizio sul servizio prestato o sull'attività svolta nel campo coloniale e sull'attitudine alle funzioni direttive; di un esame di cultura.

La Commissione giudicatrice del concorso pronuncerà distintamente il proprio giudizio sui titoli prodotti dal candidato; sul servizio prestato o sull'attività svolta nel campo coloniale e sull'attitudine alle funzioni direttive; sulle singole prove di esami.

Pel giudizio sul servizio prestato e sull'attività svolta nel campo coloniale e sull'attitudine alle funzioni direttive, saranno tenuti presenti i lavori di ufficio e i documenti specifici che il candidato crederà di presentare o di indicare.

Art. 6.

L'esame di cultura consisterà in due prove scritte vertenti l'una nello svolgimento di un tema sulla costituzione delle nostre Colonie (trattati, leggi organiche che le governano, cenni storici ed etnografici), l'altra nella risoluzione di una questione di carattere teorico-pratico in materie speciali dell'Amministrazione coloniale.

Le prove saranno tenute contemporaneamente a Roma e nei capoluoghi di Colonia il 1° ed il 2 marzo 1929. Nelle Colonie saranno svolte sotto la personale sorveglianza del segretario generale, coadiuvato da due magistrati o funzionari, di grado non inferiore all'ottavo.

All'esame di cultura saranno ammessi soltanto quei candidati ai quali la Commissione giudicatrice del concorso avrà riconosciuta, sulla base dei titoli e documenti esibiti o indicati, sufficiente capacità per coprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

Coloro che saranno riconosciuti idonei saranno classificati in una graduatoria di merito secondo la media dei punti riportati nel giudizio sui titoli; in quella sui servizi prestati o sull'attività svolta nel campo coloniale e sull'attitudine alle funzioni direttive; nelle singole prove dell'esame di cultura.

Per ciascuna prova e per ciascun giudizio sarà attribuito al concorrente un voto espresso in centesimi.

La prova di concorso s'intende superata dai concorrenti ai quali verrà assegnata una media uguale o superiore a 75 centesimi.

Art. 8.

A coloro, che nella graduatoria occuperanno i primi sedici posti, verrà conferito il grado 9°; agli altri che occuperanno i posti dal 17° al 32° verrà conferito il grado 10°.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino del Ministero delle colonie e nei Bollettini ufficiali delle Colonie.

Roma, addì 5 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: FEDERZONI.

(503)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.